Il Sole 24 ORE
05-NOV-2026
da pag. 33 / foglio 1 / 2
Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 50225 Diffusione: 103693 Lettori: 715000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Aiuti in bolletta per le imprese vincolati agli investimenti green

Le misure non sono automaticamente operative. Sarà necessario il via libera della Commissione Ue

Un futuro decreto del ministero dell'Ambiente fisserà i requisiti per accesso e metodologia attuativa

I costi dell'energia

Le risorse da destinare alla transizione ecologica equivalenti al sostegno

Roberto Lenzi

Energia, nuovi aiuti alle imprese per 6 miliardi con sconti in bolletta, ma vincolati agli investimenti green. Le misure previste dagli articoli 82 e 83 della legge di Bilancio 2027 introducono agevolazioni temporanee sul costo dell'elettricità, con una dotazione complessiva di 6,03 miliardi di euro tra il 2027 e il 2030. Il beneficio potrà arrivare fino al 50% del prezzo medio all'ingrosso dell'energia, ma sarà applicabile a non più della metà dei consumi annui agevolabili. La novità più significativa è il collegamento tra riduzione dei costi energetici e investimenti nella transizione ecologica. Le imprese beneficiarie dovranno infatti destinare a interventi aggiuntivi di decarbonizzazione risorse almeno equivalenti all'aiuto ricevuto. Il sostegno non rappresenta quindi uno sconto incondizionato sulla bolletta, ma uno strumento per alleggerire temporaneamente i costi e favorire investimenti strutturali.

Imprese energivore

L'articolo 82 prevede un regime specifico per le imprese a forte consumo di energia elettrica, iscritte nell'elenco della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e operanti nei settori ammessi. Le risorse ammontano a un miliardo di euro nel 2028, 800 milioni nel 2029 e 700 milioni nel 2030. Il sostegno potrà essere riconosciuto per un periodo massimo di tre anni e riguarderà l'energia elettrica acquistata o autoconsumata. Il consumo è verificato in base a criteri uniformi, verificabili e non discriminatori per impedire di sovrastimare i costi. L'intensità dell'agevolazione potrà raggiungere il 50% del prezzo medio all'ingrosso registrato nella pertinente zona di offerta, applicato a una quota non superiore al 50% del consumo annuo agevolabile.

Pmi non energivore

L'articolo 83 estende un analogo meccanismo alle micro, piccole e medie imprese che non risultano iscritte nell'elenco delle energivore. Per questa categoria sono previsti un miliardo di euro nel 2027, 1,43 miliardi nel 2028, 600 milioni nel 2029 e 500 milioni nel 2030. Anche in questo caso il beneficio potrà arrivare fino al 50% del prezzo medio all'ingrosso dell'elettricità, con riferimento a non oltre la metà del consumo annuo agevolabile. L'intervento amplia dunque la platea potenziale delle aziende interessate, includendo Pmi che sostengono costi energetici significativi pur non possedendo i requisiti per accedere ai regimi dedicati alle imprese energivore.

Investimenti obbligatori

La condizione centrale di entrambe le misure è l'obbligo di reinvestire nella decarbonizzazione. Un'impresa che ricevesse, per esempio, 200mila euro di sostegno dovrebbe destinare una spesa simile a investimenti aggiuntivi ammissibili. Tra gli interventi validi ai fini del conteggio figurano la produzione e l'approvvigionamento di energia rinnovabile, i sistemi di accumulo, il miglioramento dell'efficienza energetica, l'elettrificazione dei processi produttivi, il recupero del calore, la gestione intelligente dei consumi o altre misure di riduzione dei consumi, per le imprese energivore è citata anche la produzione e approvvigionamento di idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio. Gli investimenti dovranno essere avviati dopo la presentazione della domanda. Per le Pmi non energivore è previsto il completamento entro 36 mesi dalla concessione, salvo diverse disposizioni europee. La verifica del rispetto degli obblighi sarà affidata al Gestore dei servizi energetici. Il mancato raggiungimento degli impegni potrà comportare la riduzione o il recupero delle agevolazioni.

Attesa per il via libera europeo

Le agevolazioni non sono automaticamente operative. L'efficacia di entrambi i regimi è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Il Gestore dei servizi energetici – Gse spa, anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, verificherà l'adempimento degli obblighi e dispone, in caso di inosservanza, la riduzione o il recupero dell'aiuto, maggiorato degli interessi. Il cumulo con altri aiuti è consentito nel rispetto dei massimali applicabili, con divieto di doppio finanziamento e sovracompensazione. Con decreto del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i requisiti di accesso, i periodi di riferimento, la metodologia di calcolo, i massimali differenziati per dimensione d'impresa, le modalità di assegnazione, monitoraggio e recupero, gli indicatori ambientali, gli obblighi di traspa-


Norme & Tributi

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1620 - T.1991

Il Sole 24 ORE
Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 50225 Diffusione: 103693 Lettori: 715000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

renza e il coordinamento con i vigenti meccanismi di incentivazione e autoproduzione di energia rinnovabile e, con il concerto del ministro dell'Economia e delle Finanze, le modalità di monitoraggio della spesa per gli investimenti. Da evidenziare che il Ddl prevede per le imprese energivore stanziamenti dal 2028 mentre le Pmi gli stanziamenti partono dal 2027 nella versione attuale bollinata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PER IL TRIBUNALE UE NON È PRESTAZIONE ONEROSA

Macchinari gratuiti non si applica l'Iva

Non configura quale prestazione di servizio assimilata la messa a disposizione, a titolo gratuito, di macchinari o stampi anche in assenza di un rapporto di fatturazione diretto tra il produttore delle componenti e il committente. Con la sentenza del 4 novembre, causa T-680/25, Mercedes-Benz AG, il Tribunale UE ha chiarito che non può dirsi assimilata ad una prestazione di servizi onerosa, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, Direttiva 2006/112/CE, la messa a disposizione gratuita di attrezzature da parte di un produttore di veicoli a un produttore di componenti, anche senza rapporto di fatturazione diretto, purché i componenti siano utilizzati esclusivamente dal produttore di veicoli. Più nel dettaglio, il caso coinvolge la casa automobilistica Mercedes-Benz, con sede in Germania e registrata ai fini Iva in Romania, ove aveva acquistato nel 2020 attrezzature e matrici messe gratuitamente a disposizione di produttori rumeni per fabbricare componenti a essa destinati.

—**Anna Abagnale**
—**Benedetto Santacroce**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

N&T Plus
NT PLUS FISCO
La versione integrale dell'articolo è su
ntplusfisco.ilsole24ore.com

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1620 - T.1991